

Pubblicato il 15/05/2025

N. [REDACTED].PROV.COLL.  
[REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED],  
rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Bloise, con domicilio digitale  
come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali  
rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, presso cui domiciliano *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

*per l'annullamento*

del provvedimento Prot. n. [REDACTED],  
adottato dalla Prefettura di Roma - Area IV bis - Sportello Unico per  
l'Immigrazione e mai notificato alla ricorrente;

- della convocazione delle parti per il giorno [REDACTED] generato dal  
portale di gestione delle istanze dello Sportello Unico e mai notificato alla  
ricorrente;

del preavviso di rigetto Prot. n. [REDACTED]  
[REDACTED] dal portale di gestione delle istanze dello Sportello Unico e mai notificato alla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione in via cautelare, del provvedimento della Prefettura di Roma - Sportello Unico per l'Immigrazione [REDACTED]

[REDACTED] 15 luglio 2024, di rigetto dell'istanza di emersione da lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del DL n. 34/2020, nonché la condanna ex art. 30 cod. proc. amm. dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica;

- [REDACTED] la Prefettura di Roma ha comunicato di aver annullato in autotutela il provvedimento gravato e di aver convocato le parti per il giorno [REDACTED] requisiti richiesti per legge;

- [REDACTED] ragione dell'intervenuto annullamento del provvedimento gravato in autotutela, [REDACTED]


- nella camera di consiglio del 13 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;

- come più volte chiarito in giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere presuppone il "pieno" soddisfacimento dell'interesse fatto valere

in giudizio, mentre la sopravvenuta carenza di interesse postula la mancanza di interesse alla decisione per il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza (cfr. Cons. di Stato, 15 marzo 2021, n. 2224 ed altre);

Ritenuto pertanto che:

- tenuto conto della predetta distinzione, nel caso di specie deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia nel merito del giudizio, con conseguente improcedibilità del ricorso;
- sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio;






accessori di legge,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese di lite compensate.



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario

Silvia Simone, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Silvia Simone**

**IL PRESIDENTE**  
**Michelangelo Francavilla**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.